LEGISLATURA VIIIa

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 413 del 21 ottobre 2008

Soggetti proponenti:

Cons.ri: Donato Robilotta - Alfredo Pallone - Antonio Cicchetti

Oggetto:

"DESTINAZIONE USO PUBBLICO DEI COMPLESSI OSPEDALIERI S. GIACOMO E FORLANINI DI ROMA"



PROPOSTA DI LEGGE

CONCERNENTE

"DESTINAZIONE USO PUBBLICO DEI COMPLESSI OSPEDALIERI SAN GIACOMO E FORLANINI DI ROMA"

di iniziativa dei consiglieri

Donato Robilotta

Alfredo Pallone

Antonio Cicchetti

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all Commissione 12

Roma 21-10-200

D'ordine del Presidente

If Direttore del Sepvizio dula ad interim
(Dott. Orioratine Oricello)



RELAZIONE

La finalità della presente proposta di legge è quella di evitare speculazioni edilizie e commerciali in seguito alla chiusura degli ospedali S. Giacomo e Forlanini, decise dalla Giunta Marrazzo con l'approvazione della legge di assestamento di bilancio, l.r. n. 14/2008, vincolando i complessi ospedalieri ad un uso esclusivamente pubblico. La presente legge esclude inoltre che i complessi immobiliari degli ospedali S. Giacomo e Forlanini di Roma, possano essere interessati al piano di dismissioni immobiliari della Regione e quindi di essere inseriti nel piano delle alienazioni di cui all'articolo 58 della D.L. n. 112/2008.

Mehloh



Art. 1

(Destinazione uso pubblico complessi ospedalieri S. Giacomo e Forlanini)

- 1. Alla lettera b) del comma 66 della l.r. 14/2008, dopo le parole . "dell'attività del presidio ospedaliero San Giacomo," sono aggiunte le seguenti: "che resta vincolato ad uso esclusivamente pubblico.".
- 2. Alla lettera c) del comma 66 della l.r. 14/2008 dopo le parole: "il complesso immobiliare dell'ex ospedale Forlanini non si intende più destinato ad attività sanitaria" aggiungere le seguenti parole: ", ma resta vincolato ad uso esclusivamente pubblico,".
- 3. I complessi immobiliari dell'ospedale San Giacomo e dell'ex ospedale Forlanini, che restano vincolati ad uso esclusivamente pubblico, non saranno interessati dal processo di dismissioni del patrimonio regionale e dunque non potranno essere inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 58 del D.L. 112/2008, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.

Mohlath



Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Mohlet